



**Istituto Comprensivo
"Pasquale Sottocorno"**

Via Medici del Vascello, 42 - 20139 Milano
C.F. 97504710159 - Tel 02/88446556 Fax 02/88441325
MIIC8DR008@istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "I.C. P. SOTTOCORNO" di MILANO.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019/20 e seguenti, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2020, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

Luca Ripandelli
Salvico

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);

- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale



1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata all'ingresso e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale "aula polifunzionale" situato in Via Medici del Vascello, 42 concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro


1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.



2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate *ad esempio* tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Per quanto riguarda la sostituzione dei collaboratori scolastici si riconoscono 30 minuti per: pulizia di 1 aula oppure di 1 bagno e corridoio adiacente. Quindi la sostituzione di un collega che ha 3 aule e bagno e corridoio sono riconosciute 2 h di recupero o intensificazione.

Nell'individuazione dell'unità di personale il dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a) Sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva e congruenza oraria;
 - b) Disponibilità espressa del personale;
 - c) Specifica professionalità
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico, proposto e predisposto dal DSGA.
 4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Alvio P. P. P.
Salvico

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - per il personale di segreteria:
per determinare l'orario di entrata occorre considerare che la segreteria chiude alla ore 17.00 (tranne che per gli scrutini) e quindi l'orario di uscita non potrà essere successivo.
 - Per i collaboratori scolastici:
 - l'orario di entrata deve essere precedente al primo intervallo delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere successivo alla chiusura del plesso scolastico.
3. Esigenze particolari e straordinarie (es. open day, scrutini, etc) verranno gestite con la flessibilità necessaria e si cercherà, possibilmente, il consenso del lavoratore coinvolto.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico almeno un giorno prima rispetto alle richieste/scadenze; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme (per es. Regel o simili).
2. Le comunicazioni che la scuola pubblica in giorni festivi possono essere lette il primo giorno lavorativo successivo.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Richieste di aggiornamento professionale, aggiuntive rispetto a quelle proposte dalla scuola, possono essere avanzate anche dal personale, docente e ATA; la scuola farà in modo di

autorizzare l'aggiornamento professionale indirizzato a tale obiettivo, compatibilmente con le necessità del servizio.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico è complessivamente alimentato da:
 - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono di seguito esplicitati:

	Lordo dip. Euro	Lordo Stato Euro
a)per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	24360,83	32326,83
b)per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	843,09	1118,78
c)per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	3386,19	4493,48
d)per gli incarichi specifici del personale ATA	1819,89	2415,00

Silvia Ripabelli
Enrico Ripabelli

d)per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3253,87	4317,89
e)per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	1766,83	2344,59
f)per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	9906,41	13145,81
g)per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017		
h)per i prog. naz. e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie) Funzioni Miste	3765,09	4996,28
i)per la formazione del personale		
Economie a.s. precedente	289,49	384,15

Per tutte le attività la liquidazione avverrà se la prestazione è stata effettivamente resa, sulla base di una cifra forfettaria definita in contrattazione; diversamente, sarà ridotta proporzionalmente.

Note:

a) Al totale del FIS viene preventivamente sottratti l'indennità di direzione DSGA. La parte restante da contrattare sarà determinata nella seguente misura:

70% docenti
30% ATA

b) le funzioni strumentali al PTOF saranno ripartite nel modo seguente:

	Lordo dip. Euro	Lordo Stato Euro
PTOF/RAV/PDM	846,54	1123,37
INCLUSIONE DVA - DSA - BES	846,54	1123,37
INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI	846,54	1123,37
RAPPORTI CON IL TERRITORIO	846,54	1123,37

Nel caso in cui la FS non raggiunga tutti gli obiettivi prefissati, ma li raggiunga solo in parte, non utilizzando quindi tutta la somma stanziata, questa sarà ridistribuita tra le FS che hanno raggiunto tutti gli obiettivi.

c)incarichi specifici ATA: gli obiettivi degli incarichi sono riportati nel seguito

d) attività complementari di ed. Fisica: gestite da docenti specializzati della scuola

e) risorse incentivanti per le aree a rischio e a forte processo immigratorio: utilizzate con la finalità di intervenire sul processo immigratorio per corsi ad alunni di italiano L2 e corsi di prima alfabetizzazione o per alunni con difficoltà linguistiche, gestiti da docenti interni. Qualora ci fossero più candidature vengono valutati i titoli di studio attinenti e l'esperienza specifica.

f) i fondi per le c.d. Funzioni Miste:

Non avendo ancora ricevuto la comunicazione da parte del Comune di Milano si ipotizza la stessa

cifra ricevuta per l'anno scolastico 2018/2019. Qualora ci fossero differenze si procederà ad aggiungere o decurtare in maniera proporzionale dagli importi ipotizzati.

IPOTESI FUNZIONI MISTE:

profilo	attività	Lordo dip	Lordo Stato
AA/DSGA	Atti amm.vi con il Comune	2430	3224,61
CS	GIOCHI SERALI	660	875,82
CS	PRE-SCUOLA/REFEZIONE	675,09	895,84

Per tutte le attività la liquidazione avverrà in base alla prestazione effettivamente resa.

Inoltre:

- I compensi per la sostituzione dei colleghi assenti, suddivisi proporzionalmente in base al numero dei docenti in organico tra sc. Primaria e sc. Secondaria, verranno corrisposti in base alle supplenze effettuate. Nel caso emergessero esigenze specifiche, tale proporzionalità potrà subire variazioni non sostanziali.
- Per la finalità di cui all'art. 1, comma 593 della L. 205/17 non vi sono fondi specifici erogati direttamente alla scuola. La formazione verrà comunque proposta (con fondi dell'ambito 22 o altri fondi del PA) attraverso un progetto articolato in cui saranno presi in considerazione i bisogni formativi di tutto il personale scolastico, sia docente che ATA, cui verrà destinato circa il 20% delle risorse. Le finalità degli interventi discendono dalle priorità individuate nel PTOF e nel PDM. La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dalla norma sarà rivolta a tutti i dipendenti.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio


1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 14.326,55 (70%) e per le attività del personale ATA € 6140,17 (30%).
2. **Le eventuali economie del Fondo, impegnate ma non utilizzate, verranno ridistribuite tra le commissioni/progetti che hanno dedicato più ore o svolto maggiori attività rispetto a quanto preventivamente fissato.**
3. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 500,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle



esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

70% FIS – DOCENTI

<i>funzione e n. Persone nominate</i>	<i>h tot:</i>	<i>Lordo dip</i>	<i>Lordo Stato</i>
---------------------------------------	---------------	------------------	--------------------

supporto alle attività organizzative – n. ore:

1° Collaboratore vicario (Cavia) 1	100	1750	2388,25
2° Collaboratore (Panzeri) 1	//		
Referente di plesso Scuola Primaria (Panzeri) 1	55	962,50	1277,23
Sostituzioni orarie sc. Primaria 2	10	175	232,23
Sostituzioni orarie sc. Secondaria 1	//		
Commissione orari 6	69	1207,05	1602,25
Animatore digitale 1	2	35	46,44
Commissione tecnologie 3	9	157,5	209
Comitato valutazione 3	3	52,5	69,67

Supporto alla comunicazione – n. ore:

Open day e giornate aperte sc. Primaria 3	15	262,5	348,33
Open day e giornate aperte sc. Secondaria 5	35	612,5	812,79
Diario 3	18	315	418
Orientamento 1	7	122,5	162,55

supporto alla didattica – n. ore:

Coordinatori di classe 13	52	910	1207,57
Presidenti di interclasse 5	15	262,5	348,33
Raccordo primaria/secondaria - varia	//		
Continuità primaria/inf./formazione classi 2	6	105	139,33
Commissione PTOF/RAV/PDM 5	25	437,5	580,56
Ref. Screening DSA 1	2	35	46,44
Tutor docenti neoimmessi 4 (3)	9	157,5	209

Antonio Panzeri
Colosimo

Valutazione alunni – n. ore:

Commissione valutazione alunni 6	6	105	139,33
Referenti Invalsi 2	10	175	232,23

Supporto all'inclusione – n. ore:

Referenti DSA primaria/sec. 6	12	210	278,67
Referente alunni stranieri primaria 1	2	35	46,44
Referenti alunni DVA secondaria 1	2	35	2
Referenti bullismo e cyberbullismo 2	4	70	92,89
Referente alunni adottati 1	2	35	46,44
Progetto sportello psicologico 1	7	122,5	162,55

Progetti arricchimento offerta formativa – n. ore:

Biblioteca e lettura 3	40	700	928,9
Progetto Attività sportive sc primaria 3	6	105	139,33
Progetto Attività sportive sc secondaria 2	4	70	92,89
Progetto affettività 2	4	70	92,89
progetti musicali sc primaria e sec. 2	2	35	46,44
Progetto scuole aperte 2	2	35	46,44
Progetto RIME 2	2	35	46,44
Progetto Parlamentino dei ragazzi 2	2	35	46,44
Progetto Adottiamoci 3	3	52,50	69,67
progetto Bridge 1	1	17,50	23,22
Progetto Ghisa What? On the go 2	2	35	46,44
Progetto Io rispetto 2	2	35	46,44
Progetto Amsa 1	1	17,50	23,22
Progetto Clil e Storytelling 2	2	35	46,44
Progetto ed alim Alti Formaggi 1	1	17,50	23,22
Progetto Lilt 1	1	17,50	23,22
Progetto Pedibus (extrac.) 1	1	17,50	23,22
Progetto Accademia La Scala (extrac.) 1	8	140	185,78

Sicurezza a scuola – n. ore:

Roberto Ripabelli
Enrico

Referenti sicurezza primaria e secondaria 2	30	525	696,67
Figure sensibili sicurezza 7	//		

Allo stesso fine del comma 1 vengono assegnate le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specifiche:

FIS ATA: 30%

<i>funzione</i>	<i>h tot:</i>	<i>Lordo dip</i>	<i>Lordo Stato</i>
ATTIVITA' DI SEGRETERIA			
Supporto ai progetti	54	783	1039,04
Intensificazione attività	52	754	100,55
ATTIVITA' DI FUNZIONAM SCUOLA			
Intensificazione attività	200	2500	3317,5
Esposizione sacchi	26	325	431,27
Fotocopie	82	1025	1360,17
Piccola manutenzione	50	625	829,37
Uscite varie	10	125	165,87

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019/20 corrispondono a € 9906,41

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e tengono conto dei criteri individuati dal comitato di valutazione, eventualmente aggiornati.

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 50 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1500 euro

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. Per il personale ATA le assenze superiori a 20 gg lavorativi comportano la riduzione proporzionale degli importi indicati. L'importo viene

diviso per i giorni della durata dell'incarico e moltiplicato per i giorni effettivi.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso così fissato:

profilo	attività	Lordo dip	Lordo stato
AA	Supporto progetti	230	305,21
AA	Gestione segreteria digitale/PTOF	330	437,91
AA	Gestione sito web/Invalsi	199,89	265,25
CS	Gestione alunni DVA e infortuni	1060	1406,62

Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- Comprovata professionalità specifica
- Disponibilità degli interessati
- Esperienza precedente riconosciuta

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. Per l'as. in corso trattasi dell'ins. Manuela Panzeri.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso (vedi documentazione agli atti della scuola).
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Sono state individuate le seguenti figure sensibili:

- Addetto al primo soccorso
- Addetto al primo intervento sulla fiamma

Le suddette figure sono individuate tra il personale disponibile e più adatto al compito e saranno appositamente formate attraverso un corso specifico, se non ancora formate.

Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Alle figure sensibili viene destinato un budget gravante sul FIS alla voce "Sicurezza e figure sensibili".

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.



TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Milano, 09/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Riparbelli

Silvia Riparbelli

PARTE SINDACALE
Sig.ra Antonella Talarico

Antonella Talarico

Sig. Fabio Speciale

Fabio Speciale